

**Parere sulla proposta ministeriale di determinazione delle figure semidirettive nell'ambito della proposta completa delle piante organiche di magistratura negli uffici giudiziari**  
(Delibera del 27 maggio 1999)

Con riferimento alla proposta in oggetto si deve preliminarmente rilevare che il progetto completo degli organici nei singoli distretti ha tenuto conto solo in misura assai limitata delle pur motivate osservazioni formulate da questo Consiglio.<sup>1</sup>

In definitiva è evidente che la individuazione dei posti semidirettivi è strettamente collegata al progetto complessivo della determinazione degli organici.

Ciò premesso nel contesto così delineato la proposta ministeriale appare sostanzialmente condivisibile, pur imponendosi talune considerazioni sia di natura generale che relative a determinati uffici.

Anzitutto va sottolineata l'assoluta urgenza di sopprimere o comunque di modificare significativamente l'ultima parte dell'art. 47-ter Ordinamento Giudiziario perché questa norma comporta gravissimi inconvenienti nella equilibrata distribuzione dei semidirettivi negli uffici di piccole dimensioni come in particolare già rilevato dal Ministero per il Tribunale di Trieste (vedi in fine).

Dalla relazione ministeriale sulla proposta completa sulle piante organiche risulta infatti che i posti semidirettivi sono stati individuati eseguendo due principali successive operazioni:

- a) dividendo l'organico complessivo (escluso il capo dell'ufficio) per 11;
- b) derogando al rapporto 1 a 10 per le sole Corti di Assise. Infatti solo di queste parla la relazione introduttiva che fa espressa riserva di eventuali altri ampliamenti per le sezioni specializzate, che potrebbero invece sin da ora costituire motivo di ulteriori aumenti (v. art. 3 ulteriormente modificativo dei commi 1 e 2 dell'art. 47/ter dell'Ord. Giud. del decreto legislativo in via di pubblicazione). In questa situazione appare certamente meritevole di attenzione la previsione di almeno un posto semidirettivo per la Sezione Lavoro per i 12 Tribunali di cui alla tabella A, (escluso il Tribunale di Trieste per la sua specificità di cui si dirà oltre) considerato anche l'inevitabile aumento del carico di lavoro derivante dall'attribuzione alla magistratura ordinaria delle controversie riguardanti i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti.

Tale previsione consentirebbe anche di ridurre notevolmente i problemi connessi alla ricollocazione dei perdenti posto in caso di riduzione dei posti complessivi di presidenti di sezione. Problema che comunque residua anche quando non vi sia riduzione di organico tra i presidenti di sezione, ma non sussistono le condizioni per l'istituzione di una sezione lavoro, dovendosi valutare se sia possibile o meno lo spostamento tabellare ad altre sezioni, d'ufficio o a domanda.

Sarebbe poi utile, per tutti i casi di presidenti di sezione perdenti posto, precisare **legislativamente** il criterio da seguire: se quello dell'anzianità in ruolo o nello svolgimento delle funzioni semidirettive (servizio); in tal caso esso sarà comprensivo dei periodi eventualmente svolti con funzioni semidirettive presso uffici diversi da quello dove sono attualmente in servizio.

Quanto alla verifica dell'attuazione dei criteri fissati dal Ministero, occorre in primo luogo segnalare che la scelta di non attribuire un posto di Presidente di sezione nel caso in cui l'organico complessivo non superi le 11 unità penalizza i due Tribunali distrettuali che si trovano in tali situazioni (L'Aquila e Campobasso), nei quali sussiste in concreto l'ulteriore difficoltà connessa alla sezione del riesame. Peraltro la situazione in concreto assume nei due uffici citati una diversa rilevanza sicché le osservazioni vengono limitate al solo Tribunale di Campobasso per il quale si propone l'istituzione del posto di presidente di sezione per i motivi infra esposti.

Inoltre occorre anche osservare che il rigido rapporto delineato può presentare in

---

<sup>1</sup>Ad esempio l'organico del Tribunale di Montepulciano è stato mantenuto in 7 unità complessive, a fronte di quello del Tribunale di Siena, rimasto ad 11 unità (compreso il Presidente) laddove, a parte l'evidente disparità nei carichi di lavoro, l'aumento di una unità in quest'ultimo ufficio avrebbe costituito in ipotesi il presupposto per la eventuale istituzione di un posto di Presidente di Sezione, comunque auspicabile anche con l'attuale composizione.

concreto difficoltà di applicazione per gli uffici tra 20 e 40 unità ogni volta che il rapporto sia tale da lasciare privi di semidirettivo un numero di magistrati superiore a 6 unità in tutti quegli uffici nei quali sia in corso di formazione una autonoma sezione specializzata con più di 5 giudici. Tale situazione ricorre per esempio per i Tribunali di Treviso e Monza nei quali risulta già prevista e necessaria la presenza di un ulteriore Presidente di sezione proprio per le esigenze della sezione fallimentare.

La situazione in questione si presenta ad esempio per Treviso di cui si dirà infra. Sembrerebbe, quindi, opportuno un ulteriore intervento mirato alle concrete esigenze del singolo ufficio, da operarsi appena definite le proposte tabellari e a seguito di specifica richiesta dell'ufficio.

Quanto alla applicazione del criterio generale, occorre rilevare che non vi sono osservazioni particolari se non quelle di seguito indicate.

### **TRIESTE (Tribunale)**

La particolare situazione è **espressamente** richiamata nella relazione (pag. 3) con la quale il Ministero di Grazia e Giustizia accompagna il progetto di pianta organica del Tribunale di Trieste.

Le indicazioni adottate alla lettera **D** riguardo ai Tribunali indicati nell'ultima parte dell'art. 47-ter dell'ordinamento Giudiziario seppur dettate dall'intenzione di trovare una soluzione, non appaiono soddisfacenti.

Infatti da un lato si ribadisce (né potrebbe essere diversamente) che il dato normativo non può essere disapplicato, con la conseguenza che il posto di presidente aggiunto della sezione GIP va, comunque, conservato; dall'altro, si consiglia di disapplicare il dato normativo, incaricando della vicepresidenza della sezione GIP il presidente della sezione civile, senza peraltro assegnargli, quale GIP, alcuna funzione reale.

Ciò dovrebbe consentire, in via tabellare di utilizzare il presidente aggiunto GIP alla presidenza della sezione penale o di quella civile.

Questa via appare, peraltro, alquanto impervia stante i limiti di utilizzabilità del presidente aggiunto GIP in altre funzioni sulla base della sola variazione tabellare pur in presenza di una specifica normativa.

In ogni caso per Trieste appare sufficiente la previsione di due soli presidenti di sezione, che devono essere conservati per il settore penale, escluso l'ufficio GIP, e per quello civile, cui potrebbe aggiungersene un terzo solo in relazione alla presenza del Tribunale del riesame. In particolare va sicuramente evitata la previsione tabellare di un semidirettivo per l'ufficio GIP, ferma restando l'urgenza dell'intervento legislativo di soppressione dell'ultima parte dell'art. 47-ter Ord. Giud. o comunque di una sua significativa modificazione, tenuto conto delle diverse dimensioni dei Tribunali di cui alla tabella A allegata alla Legge 22.12.73, n. 884.

### **BARI (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari)**

Si rileva che il numero di due procuratori aggiunti appare incongruo per difetto a fronte di 28 sostituti e tenuto conto della circostanza che si tratta di sede di D.D.A..

### **BRINDISI (Tribunale)**

Si prevedono 4 semidirettivi a fronte di 31 non direttivi con un rapporto certamente sovradimensionato che non appare giustificato neanche con il maggior numero di udienze di corte di assise rispetto alla media considerata. Né risultano essere state proposte sezioni specializzate con più di 5 giudici.

Congrua appare, quindi, la previsione di soli tre presidenti di sezione.

### **BRINDISI (Tribunale)**

Si prevedono 4 semidirettivi a fronte di 31 non direttivi con un rapporto certamente sovradimensionato che non appare giustificato neanche con il maggior numero di udienze di corte di assise rispetto alla media considerata. Né risultano essere state proposte sezioni specializzate con più di 5 giudici.

Congrua appare, quindi, la previsione di soli tre presidenti di sezione.

### **CAMPOBASSO (*Tribunale*)**

Al Tribunale composto di 11 magistrati, di cui un presidente non viene assegnato nessun posto semidirettivo. Vi è perciò un "resto" di 10 magistrati, suddivisi in due sezioni, una civile e una penale.

Ciò non tiene in debito conto l'incidenza del Tribunale del Riesame, della Corte di Assise che fronteggiano tutto il distretto di Campobasso che di recente ha presentato infiltrazioni di camorra e Sacra Corona Unita (la locale procura è sede di D.D.A.). Particolare attenzione va pertanto prestata anche all'ufficio Gip che non può essere ignorato nell'ambito della complessiva organizzazione dell'ufficio.

Sembra opportuno proporre il mantenimento di un posto di semidirettivo.

### **VARESE (*Tribunale*)**

Si prevedono 3 posti di presidente di sezione a fronte di 19 non direttivi con un rapporto sicuramente sovradimensionato anche tenuto conto del numero di udienze di corte di assise pure superiori rispetto alle medie considerate. Non risultano essere state proposte sezioni specializzati con più di 5 giudici.

Congrua appare, quindi, la previsione di soli due Presidenti di sezione.